

**BOZZE DI STAMPA**

**8 febbraio 2024**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XIX LEGISLATURA**

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (995)**

## **PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE**

**QP1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame, recante: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno», (AS 995), istituisce, con il dichiarato fine di intervenire su una paventata emergenza immigrazione, un vero e proprio meccanismo di deportazione dei migranti verso un Paese terzo, peraltro esterno all'Unione Europea, prefigurando la costituzione di vere e proprie colonie detentive per stranieri;

il citato Protocollo Italia - Albania, al fine di "rafforzare la cooperazione bilaterale tra le Parti in materia di gestione dei flussi migratori provenienti dai Paesi terzi, in conformità al diritto internazionale e a quello europeo" (art. 2), consente al Governo italiano di utilizzare a titolo gratuito, per cinque anni rinnovabili tacitamente, delle Aree (art. 3) per realizzarvi due strutture (art. 4 comma 1), rispettivamente dedicate alle procedure di ingresso e al-

l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano. Queste strutture sono destinate ad accogliere al massimo contemporaneamente tre mila migranti (art. 4 comma 1), cioè "i cittadini di Paesi terzi e apolidi per i quali deve essere accertata la sussistenza o è stata accertata l'insussistenza dei requisiti per l'ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio della Repubblica italiana" (art. 1, comma 1 lettera d). Rispetto a tale definizione, va subito segnalata quella più restrittiva contenuta nell'art. 3 comma 2, del disegno di legge di ratifica laddove prevede che nelle suddette aree "possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso", escludendo quindi i migranti che hanno fatto ingresso nel territorio italiano per via terrestre. Tali strutture saranno gestite dalle competenti autorità del Governo italiano "secondo la pertinente normativa italiana ed europea" e le eventuali controversie tra tali autorità e i migranti accolti in tali strutture "sono sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana" (art. 4 comma 2);

il disegno di legge in esame presenta evidenti profili di illegittimità costituzionale in relazione agli articoli 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, ponendosi in contrasto anche con norme dell'ordinamento internazionale e dell'Unione europea;

il primo punto critico riguarda la stessa scelta di condurre i migranti salvati in mare da navi italiane in territorio albanese. Com'è noto, l'obbligo di prestare soccorso non può esaurirsi nelle operazioni di salvataggio in mare, sulla base della considerazione che questi, una volta a bordo, non siano più in pericolo immediato. Al contrario, esso comporta il conseguente obbligo accessorio che essi "vengano sbarcati e condotti in luogo sicuro (c.d. place of safety - POS) nel più breve tempo possibile. È infatti pacifico che la nave che presta assistenza può costituire solo temporaneamente un luogo sicuro, anche se dispone di strutture e attrezzature adeguate, perché per sua natura in balia degli eventi meteorologici avversi e non in grado di garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone soccorse, primo fra i quali quello di presentare domanda di protezione internazionale. Si può dire sicuro semmai il luogo dove le operazioni di soccorso si considerano concluse; dove la sicurezza dei naufraghi o la loro vita non è più minacciata; le necessità umane primarie (come cibo, riparo e cure mediche) possono essere soddisfatte e possono essere presi accordi per il trasporto dei sopravvissuti alla loro destinazione prossima o finale;

la disposizione che impone di non sbarcare immediatamente in territorio italiano i migranti soccorsi in mare da navi italiane - al pari di quanto oggi previsto per le navi delle ONG, obbligate a raggiungere il c.d. POS assegnato, senza peraltro poter effettuare ulteriori operazioni di salvataggio se non espressamente autorizzate - costringe i migranti ad ulteriori giorni di navigazione in mare fino al raggiungimento delle coste albanesi. Questa previsione sarà con ogni probabilità oggetto di sindacato di costituzionalità sia da parte della Corte costituzionale per violazione dell'obbligo internazionale ex art. 117.1 Cost. di sbarcare i migranti salvati in mare nel più breve tempo

ragionevolmente possibile, essendo evidente la correlazione spazio-temporale, sia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti ex art. 3 CEDU;

il secondo profilo di incostituzionalità riguarda l'effettiva tutela del diritto d'asilo dei migranti imposto dall'art. 10, 3 comma Cost. che, in mancanza di una legge attuativa, per giurisprudenza consolidata trova attuazione grazie al concorso di tre istituti riguardanti la protezione dei migranti. I primi due specifici, e cioè: a) il rifugio politico e b) la protezione sussidiaria e temporanea, entrambi disciplinati da fonti internazionali e dell'UE e rientranti dunque nella c.d. protezione internazionale. Il terzo è il permesso di soggiorno per protezione speciale e per casi speciali, non tipizzato e quindi ampio. Inoltre contrasta con le seguenti disposizioni di natura internazionale: la Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (c.d. SAR), firmata ad Amburgo il 27.4.1979 ed entrata in vigore il 22.5.1985, ratificata con l. 147/1989 e attuata con D.P.R. 662/1994, come emendata nel 2006; le Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare adottate dall'Organizzazione Marittima internazionale con Risoluzione MSC.167-78/2004 allegato 34 alla Convenzione SAR; con la risoluzione del Consiglio d'Europa n. 1821/2011; oltre che con una serie di sentenze della Corte EDU, (fra tutte la sentenza del 23 febbraio 2012, Hirsi Jamaa e altri c. Italia.) e della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale (Cass., I civ. 26089/2022, 19176/2020, 21891-4/2019, 13082/2019, 4455/2018; VI civ. 11110/2019, 16362/2016, 10686/2012; C. cost. 194/2019);

inoltre, le due aree destinate all'ingresso e all'accoglienza dei migranti in attesa delle loro domande di asilo non sono cedute alla sovranità dello Stato italiano ma solo concesse al nostro Governo a titolo gratuito. Esse, quindi, continuano a ricadere nel territorio albanese, senza trasformarsi in zone extraterritoriali dello Stato italiano. Ci troveremmo, quindi, in una zona del territorio albanese soggetta alla legge italiana. Il che pone, di conseguenza, il problema di quale sia la legge applicabile in tali strutture ai fini della tutela dei diritti dei migranti. Innanzi tutto l'art. 3, comma 3 del disegno di legge, equipara le suddette Aree "alle zone di frontiera o di transito individuate dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25". Tale equiparazione sembra essere il frutto di una finzione giuridica, dato che, al contrario delle altre zone di frontiera finora istituite, queste in realtà non confinerebbero con il territorio italiano. In secondo luogo, i migranti soccorsi in mare da navi italiane sotto il profilo giuridico sono già in territorio italiano perché "le navi italiane in alto mare (.) in luogo (.) non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono considerati come territorio italiano" (art. 4 Codice della navigazione) "ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera" (art. 4 cod. pen.). Di conseguenza, dei migranti soccorsi in mare a bordo di navi italiane non si dovrebbe accertare il diritto d'ingresso, come prevede il Protocollo, perché essi andrebbero considerati già entrati nel territorio italiano in cui, alla luce del diritto dell'UE, andrebbe esaminata la eventuale domanda di protezione internazionale, con la conseguenza che il trasferimento di migranti soccorsi dal territorio italiano ai centri in territorio

albanese potrebbe configurare una violazione della normativa europea sull'accoglienza dei richiedenti asilo se non un respingimento collettivo vietato dagli artt. 4 Protocollo IV della CEDU e dall'art. 19 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea;

ancora, è da evidenziare che poiché la procedura di frontiera prevista in tal caso non è applicabile ai soggetti vulnerabili (tra i quali minori, donne e genitori singoli con minori) se ne dovrebbe dedurre che sarebbe possibile sbarcare separatamente, e quindi separare, il padre dal restante nucleo familiare, con presumibile violazione dell'articolo 12 della direttiva 2013/33/UE che obbliga gli stati ad adottare le misure idonee a garantire quanto più possibile la sua unità. Peraltro in taluni casi (vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali o per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere) la condizione di vulnerabilità non è d'immediata evidenza con la conseguenza che, una volta accertata in seguito, ciò comporti un nuovo trasferimento di tali soggetti vulnerabili, stavolta dall'Albania all'Italia (al netto dell'aggravio di spese previsto in caso di ritorno in Italia dei migranti cui è stato riconosciuto il diritto d'asilo);

un ulteriore profilo di incostituzionalità è da ravvisarsi con riferimento alla violazione dell'articolo 24 Cost. Inoltre, non si può sottovalutare come, ai fini della tutela del diritto d'asilo dei migranti, la loro lontananza dal territorio italiano, pone dei problemi circa l'effettività del loro diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., non potendo scegliere il proprio legale, tenersi in contatto con lui e avere rapporti con associazioni e organizzazioni, anche europee e internazionali, in grado di dargli informazioni e assistenza, essere interrogato personalmente dal giudice. Sotto questo profilo, dunque, si potrebbe palesare un irragionevole trattamento diverso a fronte di soggetti aventi pari diritto d'asilo, con conseguente violazione del principio d'eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.;

inoltre, ancora in relazione all'articolo 3 della Costituzione, considerando i profili procedurali penali, il disegno di legge stabilisce che gli stranieri trattenuti nel centro albanese che compiano reati all'interno del centro siano sottoposti al giudizio da parte di giudici italiani, restando nel centro albanese di permanenza per il rimpatrio, in una peculiare situazione di detenzione penitenziaria italiana all'estero. Tale previsione è in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 in quanto i cittadini italiani che commettano reati all'interno del centro potrebbero subire la giurisdizione italiana a richiesta del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del codice penale, che invece non è prevista soltanto per gli stranieri trattenuti: la disciplina di cui sopra determinerebbe, inoltre, irragionevoli discriminazioni nel trattamento sanzionatorio e processuale penale per condotte tra loro identiche: lo straniero che commetta reati in Italia sarebbe detenuto in un istituto penitenziario (con le garanzie previste dall'ordinamento penitenziario), lo straniero trattenuto in Albania, al contrario, resterebbe detenuto in un'apposita sezione del centro di permanenza per il rimpatrio;

tutto ciò premesso,  
si delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 995.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 1

#### 1.1

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, MELONI, LA MARCA, VALENTE,  
VERDUCCI, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 1.2

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 1.3 (testo 2)

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
VERDUCCI, MAGNI, MARTON

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 1

*(Finanziamento del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo).*

1. Al fine di finanziare le attività degli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 94.856.475 per l'anno 2024, 125.351.115 per l'anno 2025, 125.492.482

per l'anno 2026, 125.500.839 per l'anno 2027, 125.702.673 per l'anno 2028, e 120.000.000 a decorrere dall'anno 2029.»

---

## **Art. 2**

### **2.1**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, MELONI, LA MARCA, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **2.2**

MUSOLINO, Enrico BORGHI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **2.3**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Al comma 1, dopo le parole: «a decorrere dalla data della sua entrata in vigore», inserire le seguenti: «stabilita».*

---

## **Art. 3**

### **3.1**

Enrico BORGHI, MUSOLINO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 3.2

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, MELONI, LA MARCA, VALENTE,  
VERDUCCI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 3.3

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
VERDUCCI

*Sopprimere il comma 1.*

---

### 3.4

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Nelle more dell'entrata in vigore del Protocollo, le amministrazioni pubbliche interessate dalla sua attuazione svolgono sopralluoghi finalizzati alla verifica della compatibilità delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo e delle erigende strutture di cui alle lettere A) e B) dell'Allegato 1 al Protocollo con l'applicabilità delle discipline di cui all'articolo 4, comma 1, e l'effettività dei diritti conseguenti. Le medesime amministrazioni di cui al periodo precedente effettuano, altresì, indagini in ordine alla disciplina vigente nel territorio albanese in materia di condizione e trattamento dello straniero, ai fini della verifica della sua aderenza ai principi della disciplina italiana ed europea concernenti l'accoglienza e il trattenimento delle persone di cui all'articolo 3, comma 2. Il Governo trasmette tempestivamente alle Camere una relazione recante le risultanze dei predetti sopralluoghi e delle predette indagini.».

---

### 3.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) la Procura della Repubblica di Roma, per i provvedimenti di competenza;».

---

### 3.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «del presente comma», aggiungere le seguenti: «e per assicurare ai migranti una informativa di cultura legale riguardo ai principi e ai valori comunemente riconosciuti nell'Unione Europea, con particolare riferimento al rispetto delle differenze di genere, al rispetto dell'individuo e in generale a tutte le abitudini di convivenza diverse da quelle abitualmente usate nel Paese di origine;».*

---

### 3.7 (testo 2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

«i-bis) uno speciale ufficio di servizi di assistenza psicologica che, attraverso l'impiego di personale qualificato, garantisca condizioni minime di serenità psicologica e psichica agli operatori e ai migranti. Per lo svolgimento dei compiti di tale ufficio, in deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, il Ministero della salute è autorizzato al reclutamento di quattro dirigenti sanitari con il profilo di medico psichiatra o di psicologo e di quattro unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari, di cui due con il profilo di funzionario sanitario e due con il profilo di funzionario amministrativo. Il Ministero della salute provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici di altre amministrazioni pubbliche nonché, per il personale dirigenziale, mediante procedure di mobilità. Nelle more del completamento delle procedure del predetto reclutamento, l'ufficio di cui8 alla presente lettera può avvalersi di un corri-



spondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale costituito da dipendenti di pubbliche amministrazioni, da collocare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 594.366 per l'anno 2024 e di euro 7.041.549 annui a decorrere dall'anno 2025. È, altresì, autorizzata la spesa di euro 105.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 133.334 per l'anno 2024 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.»

---

### **3.8**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

«*i-bis*) uno speciale ufficio specializzato in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.».

---

### **3.9**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

«*i-bis*) uno speciale ufficio di servizi del Garante nazionale dei diritti delle persone private delle libertà personali.».

---

### **3.10**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 2.*

---

### 3.11

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

*Sopprimere il comma 2.*

---

### 3.12

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
VERDUCCI

*Al comma 2, dopo le parole: «Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte», inserire le seguenti: «, entro le quantità massime di presenze contestuali nei centri istituiti in Albania indicate nel Protocollo,».*

---

### 3.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 2, dopo le parole: «esclusivamente persone», inserire la seguente: «maggioresni».*

---

### 3.14

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
VERDUCCI

*Al comma 2, sostituire le parole: «o di altri Stati membri dell'Unione europea», con le seguenti: «e all'esterno del mare territoriale di altri Stati membri dell'Unione europea».*

---

### 3.15

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

*Al comma 2, sopprimere la parola: «anche».*

---

### 3.16

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «esclusivamente qualora il trasporto verso il territorio albanese non comporti un evidente ritardo nell'espletamento dei soccorsi e con esclusione di minori non accompagnati, di donne incinte e di persone bisognose di cure urgenti ed essenziali. In ogni caso possono essere trattenuti nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, soltanto gli stranieri che dopo l'identificazione nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo non abbiano titolo a soggiornare in Italia e non abbiano presentato domanda di protezione internazionale e nei cui confronti perciò siano stati adottati provvedimenti di respingimento o di provvedimenti amministrativi di espulsione ovvero stranieri o apolidi che abbiano presentato alle autorità italiane domanda di protezione internazionale e appartengano ad una delle categorie di persone che non hanno diritto a restare nel territorio italiano durante l'esame delle loro domande, di cui all'art. 6 lettere a), b e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142/2015 e con esclusione delle persone portatrici di speciali bisogni previste nell'articolo 19 del medesimo decreto.».

---

### 3.17

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «esclusivamente qualora il trasporto verso il territorio albanese non comporti un evidente ritardo nell'espletamento dei soccorsi e con esclusione di minori non accompagnati, di donne incinte e di persone bisognose di cure urgenti ed essenziali».

---

### 3.18

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Al comma 2, dopo le parole:* «anche a seguito di operazioni di soccorso», *inserire le seguenti:* «esclusivamente qualora il trasporto verso il territorio albanese non comporti un evidente ritardo nell'espletamento dei soccorsi».

---

### 3.19

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con esclusione di minori non accompagnati, di donne incinte e di persone bisognose di cure urgenti ed essenziali».*

---

### 3.20

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nelle operazioni di soccorso in mare di cui al comma 2, resta fermo in ogni caso il rispetto delle disposizioni e dei principi previsti dalle fonti internazionali in materia di dovere di soccorso in mare di cui alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare - Convenzione SOLAS-Safety of Life at Sea - adottata a Londra il 12 novembre 1974 e ratificata dall'Italia con la legge 23 maggio 1980, n. 313, alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo - Convenzione SAR - adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e resa esecutiva in Italia dalla legge 3 aprile 1989, n. 147 e attuata con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, alla Convenzione UNCLOS delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipulata a Montego Bay nel 1982 e ratificata dall'Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché il rispetto dell'obbligo consuetudinario di diritto internazionale generalmente riconosciuto di soccorso in mare.».

---

### 3.21

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere trattenuti soltanto gli stranieri che dopo l'identificazione nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo non abbiano titolo a soggiornare in Italia e non abbiano presentato domanda di protezione internazionale e nei cui confronti*

perciò siano stati adottati provvedimenti di respingimento o provvedimenti amministrativi di espulsione ovvero stranieri o apolidi che abbiano presentato alle autorità italiane domanda di protezione internazionale e appartengano ad una delle categorie di persone che non hanno diritto a restare nel territorio italiano durante l'esame delle loro domande, di cui all'articolo 6 lettere a), b e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, e con esclusione delle persone portatrici di speciali bisogni previste nell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo.».

---

### **3.22**

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. In ogni caso possono essere trattenuti nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, gli stranieri che dopo l'identificazione nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo non abbiano titolo a soggiornare in Italia e non abbiano presentato domanda di protezione internazionale e nei cui confronti perciò siano stati adottati provvedimenti di respingimento o provvedimenti amministrativi di espulsione ovvero stranieri o apolidi che abbiano presentato alle autorità italiane domanda di protezione internazionale che non hanno diritto a restare nel territorio italiano durante l'esame delle loro domande, di cui all'articolo 6 lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, o che appartengano ad una delle categorie di cui all'articolo 6-bis, del medesimo decreto legislativo per le quali è previsto il trattenimento durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.».

---

### **3.23**

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nelle aree di cui al comma 2 non possono essere condotte persone che versano in condizioni di salute o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Nell'ambito dei servizi socio-sanitari da garantire nelle predette aree è assicurata anche la

verifica periodica della sussistenza di condizioni di salute e vulnerabilità che richiedono misure di assistenza particolari.».

---

### **3.24**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane al fine di svolgere le procedure di frontiera e di rimpatrio per il tempo strettamente necessario alle stesse.»

---

### **3.25**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo l'ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio della Repubblica di Albania avviene esclusivamente con i mezzi delle competenti autorità italiane.».

---

### **3.26**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti nuclei familiari con figli minorenni.».

---

**3.27**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti nuclei familiari con figli minori di anni 16.»

---

**3.28**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotte donne in stato di gravidanza o con figli minorenni, che sono condotti senza indugio in Italia.»

---

**3.29**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotte donne in stato di gravidanza, che sono condotte senza indugio in Italia.»

---

**3.30**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti minori non accompagnati, che sono condotti senza indugio in Italia.»

---

### **3.31**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti soggetti vulnerabili, i quali sono condotti senza indugio in Italia.».

---

### **3.32**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo è garantito l'accesso ai parlamentari italiani ed europei, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale.».

---

### **3.33**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo è garantito l'accesso agli avvocati, ai loro ausiliari, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale.».

---

### **3.34**

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
VERDUCCI

*Sopprimere il comma 3.*

---



**3.35**

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
VERDUCCI

*Sopprimere il comma 4.*

---

**3.36**

MUSOLINO, Enrico BORGHI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Dette strutture, per essere utilizzate, dovranno essere dotate di locali e servizi idonei alla sistemazione dei migranti da accogliere nel numero non superiore a quello previsto all'articolo 4 del Protocollo, nel rispetto degli standard europei ed internazionali e della tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona».

---

**3.37**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
VERDUCCI

*Sopprimere il comma 5.*

---

**3.38**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
VERDUCCI

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole:* «Al soggetto trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo» *con le seguenti:* «Al soggetto condotto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.»

---

**3.39**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
VERDUCCI

*Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «trattenuto», con la seguente: «condotto».*

---

**3.40**

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
VERDUCCI

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In attuazione dell'articolo 6, comma 5 del Protocollo l'accompagnamento della persona straniera in una delle due strutture site in territorio albanese, comporta la sua permanenza nella struttura nelle more dell'identificazione e delle successive procedure, senza potersene allontanare, fatto salvo l'eventuale successivo trattenimento nel centro di permanenza per il rimpatrio. Il provvedimento di accompagnamento e permanenza deve essere disposto con atto scritto e motivato del competente Questore che è inviato e comunicato all'interessato in lingua a lui comprensibile e al giudice competente entro 48 ore dall'arrivo in territorio albanese. Il giudice, sentito l'interessato e il suo difensore, deve comunicare entro le successive 48 ore il suo provvedimento di convalida all'interessato e al responsabile del centro.».*

---

**3.41**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
VERDUCCI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**3.42**

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

*Sopprimere il comma 6.*

---

### 3.43

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:* «6. A seguito di decisione dell'autorità giudiziaria ordinaria competente per la convalida del trattenimento o per la proroga dello stesso nella struttura indicata alla lettera b) dell'allegato 1 al Protocollo, lo straniero sottoposto alle procedure di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, può essere trasferito nelle strutture di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento non produce effetto sulla procedura alla quale lo straniero è sottoposto.».

---

### 3.44

MUSOLINO, Enrico BORGHI

*Al comma 6, sopprimere le parole:* «In casi eccezionali,».

---

### 3.45

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:* «6-bis Nei casi di mancata convalida del provvedimento di accompagnamento e permanenza indicato nel comma 4, nei casi di mancata convalida o di mancata proroga o di cessazione del trattenimento, nei casi di riconoscimento dello status di rifugiato o di titolare di protezione sussidiaria o di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e in tutti i casi di presentazione della domanda di protezione internazionale alle autorità italiane nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo che non rientrino nelle ipotesi previste dall'art. 6 lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, o appartengano ad una delle categorie di cui all'art. 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, per le quali è previsto il trattenimento durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, lo straniero o l'apolide che si trovano nelle strutture istituite in Albania è immediatamente portato in Italia con mezzi dello Stato italiano o tramite ordinari vettori con spese a carico dello stesso Stato ed accede alle misure di accoglienza ordinarie previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Il provvedimento giudiziario che non convalida o che rigetta la proroga del trattenimento dispone anche le

misure necessarie per l'esecuzione dell'accompagnamento immediato dello straniero nel territorio italiano.».

---

**3.46**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 7.*

---

**3.47**

Enrico BORGHI, MUSOLINO

*Sopprimere il comma 7.*

---

**3.48**

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

«7. Per l'attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche applicano le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quelle del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico in materia di tutela della salute e della sicurezza nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.».

---

### 3.49

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Al comma 7 sostituire le parole:* «anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonché in deroga», *con le seguenti:* «di cui».

---

### 3.50

MUSOLINO, Enrico BORGHI

*Al comma 7 sostituire le parole:* «anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto», *con le seguenti:* «nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alle norme di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e».

---

### 3.51

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 7, sopprimere le parole da:* «, nonché in deroga allo schema», *fino alla fine del comma.*

---

### 3.52

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

*Al comma 7, sopprimere le parole da:* «, nonché in deroga», *fino alla fine del comma.*

---

### 3.53

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 7, sostituire le parole:* «nonché in deroga allo schema di capitolato di gara d'appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto

legislativo 18 agosto 2015, n. 142», con le seguenti: «e si applica il regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192.».

---

### **3.54**

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. L'autorità nazionale anticorruzione vigila sui contratti derivanti dall'applicazione della presente legge.».

---

### **3.55**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 8.*

---

### **3.56**

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

*Sopprimere il comma 8.*

---

**3.57**

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. La Corte dei conti trasmette una relazione al Parlamento, con cadenza semestrale, sull'entità e sull'utilizzo delle risorse finanziarie in attuazione del Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.».

---

**3.58**

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza semestrale a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo, una relazione in ordine al funzionamento del sistema di accoglienza e trattenimento nonché alle misure adottate ai sensi della presente legge nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, a tal fine ivi riportando i dati relativi all'ubicazione, alla ricezione, alla gestione e alle procedure autorizzative di ciascuna delle strutture collocate nelle predette aree nonché i dati sull'entità e l'utilizzo delle risorse finanziarie, anche di eventuale assegnazione comunitaria, finalizzate all'attuazione del Protocollo.».

---

**3.59**

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, il Ministro dell'interno dispone l'incremento, da parte delle autorità responsabili nazionali, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione delle strutture nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo, in particolare in ordine all'erogazione dei servizi di accoglienza, al rispetto degli standard e dei criteri di gestione previsti dalle disposizioni normative e regolamentari nazionali. Le risultanze delle verifiche periodiche sono pubblicate sul sito internet del dicastero.».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G3.100

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

premessi che:

le procedure previste dall'articolo 3 del provvedimento di fatto consentono modalità di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto internazionale del mare, in netto contrasto con gli articoli 10 e 117 della Costituzione, con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso;

il provvedimento in esame è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino, perché i migranti hanno il diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania;

anche secondo l'UNHCR, le domande dei richiedenti asilo dovrebbero di norma essere esaminate nel territorio dello Stato in cui i migranti arrivano e nel quale richiedono protezione, o che li ha intercettati, o che comunque abbia giurisdizione su di loro;

sebbene in alcune circostanze l'esame delle richieste di protezione internazionale al di fuori del territorio dello Stato che ha effettuato l'intercettazione possa costituire un'alternativa alle procedure svolte all'interno del Paese, tale soluzione deve garantire comunque il pieno rispetto dei diritti delle persone interessate, compreso l'accesso alla protezione internazionale;

l'attuazione del protocollo porta inevitabilmente sia al prolungamento del viaggio delle persone prese a bordo in alto mare, sia a ritardare l'accesso in Italia ai servizi di prima assistenza per le persone con esigenze specifiche, come minori, donne incinte e persone vulnerabili;

è bene ricordare come nel corso del 2023 l'Italia sia stata ripetutamente condannata - vale per tutte, la Corte Edu, 30 marzo 2023 -, per le condizioni di trattenimento subite da alcune persone nell'hotspot di Lampedusa tra il 2017 e il 2019;

infine, la Corte europea dei diritti dell'uomo, così come la Corte di giustizia dell'Unione europea, hanno precisato che non esiste una presunzione



assoluta di sicurezza per nessuno, neanche per gli Stati membri dell'Unione europea; l'Albania non lo è nemmeno,

impegna il Governo:

ad evitare che nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo siano condotte donne in stato di gravidanza o con figli minorenni;

ad istituire anche presso le strutture delocalizzate in Albania uno speciale ufficio specializzato in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea;

a prevedere che, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo non possano essere condotte persone minori non accompagnate e vulnerabili, che vanno, invece, immediatamente ospitate in Italia;

a consentire l'accesso alle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), a parlamentari italiani ed europei per esercitare le proprie prerogative parlamentari accompagnati da personale tecnico in materia, nonché a mediatori interculturali capaci di svolgere una funzione di « ponte » tra i bisogni delle persone migranti e le risposte offerte da enti pubblici italiani ed albanesi;

ad assicurare che, nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), siano rispettate le condizioni di accoglienza sancite dalla Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;

a garantire che venga valutato caso per caso, e non collettivamente, se una persona migrante possa essere trattenuta nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), per il solo fatto di essere richiedente protezione internazionale.

---

### **G3.101**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino, perché i migranti hanno il diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania;

le procedure previste dall'articolo 3 del provvedimento consentono, di fatto, modalità di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto inter-

nazionale del mare, in netto contrasto con gli articoli 10 e 117 della Costituzione, con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso;

i dati forniti dal Ministero dell'interno riguardo agli ingressi irregolari in Italia per l'anno in corso, al 31 dicembre 2023, risultano essere 157.562, di cui 17.319 minori: 52 mila persone in più rispetto al 2022 e 90 mila rispetto al 2021. A fronte di ciò non risulta che sia stato assicurato alle patrie galere nessun trafficante, nonostante l'impegno del Governo di dare caccia spietata lungo tutto il globo terraqueo agli scafisti;

inoltre, il 13 dicembre scorso, la Corte costituzionale albanese, in seguito ad un ricorso presentato dall'opposizione parlamentare, ha sospeso per 3 mesi la procedura di ratifica dell'Accordo, al fine di verificare la compatibilità di quest'ultimo con la Costituzione albanese e le Convenzioni internazionali;

sono molte le criticità, contenute nel provvedimento, inerenti il rispetto della dignità, della libertà personale, dei diritti di difesa ed è facile immaginare che cresceranno esponenzialmente con questa delocalizzazione; è bene ricordare come nel corso del 2023 l'Italia sia stata ripetutamente condannata - vale per tutte, la Corte Edu, 30 marzo 2023 -, per le condizioni di trattenimento subite da alcune persone nell'hotspot di Lampedusa tra il 2017 e il 2019;

infine, la Corte europea dei diritti dell'uomo, così come la Corte di giustizia dell'Unione europea, hanno precisato che non esiste una presunzione assoluta di sicurezza per nessuno, neanche per gli Stati membri dell'Unione europea; l'Albania non lo è nemmeno,

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le misure necessarie affinché sia istituito uno speciale ufficio di servizi di assistenza psicologica che, attraverso l'impiego di personale qualificato, garantisca condizioni minime di serenità psicologica e psichica sia agli operatori, sia ai migranti;

a garantire l'accesso alle strutture delocalizzate in Albania ai rappresentanti dell'UNHCR e delle ONG;

ad istituire, anche presso le strutture delocalizzate in Albania, uno speciale ufficio di servizi del Garante nazionale dei diritti delle persone private delle libertà personali al fine di svolgere in piena autonomia le sue funzioni di monitoraggio come previsto dalla legislazione in materia.

---

### G3.102

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino;

la civiltà italiana ed europea non può scordare i suoi fondamenti solidali poiché troppo sono le morti a cui abbiamo dovuto assistere in questi anni di bambini e ragazzi, di donne che, a causa della mancanza di canali legali per entrare in Europa, sono stati costretti ad affidarsi ai trafficanti con la speranza di una vita migliore;

l'esperienza insegna che la chiusura delle frontiere non elimina il flusso incontrollato di migranti, ma finisce anzi per provocare continue emergenze umanitarie tenendo in scacco la capacità dell'Europa di accogliere coloro che hanno diritto alla protezione internazionale;

molti minori, molte donne anche in stato di gravidanza in arrivo dalla Libia ci raccontano di lunghi mesi di lavoro forzato per potersi pagare il passaggio sui barconi, sono visibilmente denutriti e ancora sotto shock per le violenze subite e chi non è abbastanza forte muore;

i corridoi umanitari sono uno strumento di ingresso legale in Europa offerto a persone vulnerabili, in fuga da guerre, persecuzioni, fame. Salvano soprattutto famiglie con bambini, soggetti con disabilità, donne sole, anziani, malati. Rappresentano una grande speranza malgrado la sproporzione numerica tra i beneficiari e quanti languono in lunghi esodi tra mari, montagne, deserti. Non sono un lasciapassare per chiunque, ma poiché debolezza e patimento sono la realtà di pressoché tutti i profughi e i migranti, i corridoi hanno un significato universale;

promossi dalla società civile con l'appoggio dello Stato, i corridoi sottraggono persone sradicate ai trafficanti delle rotte illegali, ai barconi di fortuna delle traversate mediterranee, alle violenze delle rotte balcaniche,

impegna il Governo:

ad implementare con ogni mezzo l'ingresso legale e sicuro a donne, uomini e bambini che vivono da anni nei campi profughi in condizioni di grande precarietà, sottraendo, in tal modo, ai trafficanti di esseri umani il monopolio del trasferimento delle persone.

---

### G3.103

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

premessi che:

con il Trattato i due Paesi attribuiscono un'importanza prioritaria ad una «stretta e incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica italiana»;

la soluzione prospettata presenta, tuttavia, diversi aspetti problematici e di illegittimità, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

inoltre, si prevede che negli istituendi centri in Albania possano svolgersi anche funzioni penitenziarie, con esecuzioni di misure cautelari *in loco* detentive o di pene detentive irrogate agli stranieri già trattenuti per i reati da loro commessi in tali strutture;

i cittadini detenuti nelle strutture presenti nel nostro Paese si avvalgono della tutela dell'azione esercitata dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e gli ha attribuito il compito di vigilare affinché la custodia delle persone sottoposte alla limitazione della libertà personale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, affinché la custodia sia attuata in conformità alle norme nazionali e alle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia;

in base all'articolo 67, della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante ordinamento penitenziario, ai parlamentari è consentito accedere a dette strutture senza richiedere l'autorizzazione all'accesso prevista dal regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario,

impegna il Governo

ad assicurare anche nelle strutture che si prevede di realizzare in Albania, ai sensi del presente provvedimento, la possibilità di intervento tempe-

stivo e costante da parte del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, nonché l'accesso dei parlamentari in carica.

---

### **G3.104**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, LA MARCA, MELONI, PARRINI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

con il Trattato i due Paesi concordano nell'attribuire un'importanza prioritaria ad una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica Italiana»;

come già evidenziato nell'*iter* parlamentare dal gruppo del Partito Democratico e da molti dei soggetti auditi, sono diversi gli aspetti problematici e di illegittimità del protocollo in esame e delle disposizioni applicative, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

inoltre, allarmanti sono i numeri indicati nella relazione tecnica della Ragioneria dello Stato che hanno messo in luce l'immane sforzo economico che l'Italia dovrà sostenere per costruire le fognie, allacciare l'elettricità, disboscare le aree, nonché le enormi risorse in termini di milioni che si renderanno necessari per pagare il personale, i servizi e i viaggi;

secondo i dati riportati dalla Ragioneria generale dello Stato, infatti, il protocollo sottoscritto da Italia e Albania vale 230 milioni di euro, cui vanno aggiunti altri 75 milioni per esportare e collegare il sistema giudiziario italiano con l'Albania, fino ad un conto totale che va ben oltre i 300 milioni di euro;

dette risorse saranno finalizzate a finanziare le operazioni da parte di autorità italiane nei confronti di non oltre 3000 stranieri l'anno, soccorsi in acque internazionali, che vi saranno portati da navi militari italiane e nei quali saranno soggetti alla legislazione italiana - un numero decisamente esiguo rispetto alla dimensione del fenomeno migratorio nel nostro paese;

il raccordo tra Governo e Parlamento, in relazione all'andamento dell'attuazione del Protocollo in questione, assume un rilievo di particolare rilevanza,

impegna il Governo:

a relazionare, con cadenza semestrale, alle Camere riguardo l'attuazione del Protocollo, per quanto concerne l'operatività dei Cpr previsti, il numero dei migranti accolti, nonché i profili finanziari della sua applicazione.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 4

#### 4.1

BAZOLI, GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 4.2

MUSOLINO, Enrico BORGHI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 4.3

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 1.*

---

#### 4.4

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Agli stranieri e agli apolidi di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano, purché compatibili, il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e il decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, della legge 13 aprile 2017, n. 46, la legge 7 aprile 2017, n. 47 e la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale. Per le procedure previste dalle disposizioni indicate al primo periodo sussiste la giurisdizione italiana e sono territorialmente competenti, in via esclusiva, la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale di Roma e l'ufficio del giudice di pace di Roma. Nei casi di cui al presente comma si applica la legge italiana.».

---

#### 4.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da:* «, in quanto compatibili», *fino alle parole:* «18 agosto 2015, n. 142, e».

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*1) al secondo periodo:*

*a) dopo le parole:* «giurisdizione italiana» *aggiungere le seguenti:* «europea e internazionale»;

*b) sopprimere le seguenti parole:* «, in via esclusiva»;

*2) al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «europea ed internazionale».

---

#### 4.6

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, in quanto compatibili,».*

---

#### 4.7

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, in quanto compatibili,».*

---

#### 4.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, in quanto compatibili,».*

---

#### 4.9

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,» inserire le seguenti: «la legge 7 aprile 2017, n. 47,».*

---

#### 4.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «la disciplina italiana ed europea», inserire le seguenti: «ed internazionale».*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*1) al secondo periodo, dopo le parole: «la giurisdizione italiana», inserire le seguenti: «, europea ed internazionale»;*



2) al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, europea ed internazionale».

---

#### 4.11

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

*Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, conformemente alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e alla Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità nonché di non discriminazione ai sensi degli articoli 3, 10 e 117 della Costituzione italiana».*

---

#### 4.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I migranti ai quali è riconosciuta la protezione internazionale sono trasferiti senza indugio in Italia.».

---

#### 4.13

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 2.*

---

#### 4.14

MUSOLINO, Enrico BORGHI

*Al comma 2, dopo le parole: «comma 1», inserire le seguenti: «, è messo nelle condizioni di accedere ad apposito elenco, tenuto presso il ministero della Giustizia, contenente i nominativi dei difensori iscritti, previa verifica dei requisiti individuati con decreto del Ministro della giustizia adottato entro*

quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal quale possa individuare il proprio difensore di fiducia, al quale».

---

#### **4.15**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o, se richiesto dallo straniero, cartaceo.».*

---

#### **4.16**

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il Presidente del Tribunale di Roma mette a disposizione delle persone portate in Albania l'elenco aggiornato degli avvocati abilitati iscritti, con speciale riguardo per quelli specializzati in materia di protezione internazionale e diritto degli stranieri. Lo straniero che si trova nei centri istituiti nel territorio albanese ha il diritto di nominare e revocare i suoi difensori e accede di diritto al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e penali.».*

---

#### **4.17**

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 3.*

---

#### **4.18**

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 3, con il seguente: «3. Allo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 sono garantiti il trattamento e i diritti riconosciuti ai migranti accolti nel territorio nazionale italiano, nel rispetto degli articoli 3, 10 e 117 della Costituzione italiana e dell'articolo 3 della Con-*

venzione europea dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU), i principi del giusto processo, il diritto inviolabile alla difesa ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione italiana e la funzione rieducativa della pena in attuazione dell'articolo 27 della Costituzione italiana.»;

*b) sopprimere i commi 4 e 5.*

---

#### **4.19**

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Il responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, adotta le misure necessarie a garantire il tempestivo e pieno esercizio del diritto di difesa dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo, nonché del suo diritto a ricevere, in lingua a lui comprensibile, informazioni e consulenza sul diritto di chiedere asilo, del suo diritto di comunicare con organizzazioni che prestino assistenza legale o altra consulenza e del suo diritto di consultare in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, ammesso o autorizzato a norma del diritto italiano, sugli aspetti relativi alla domanda di protezione internazionale, in ciascuna fase della procedura, anche in caso di decisione negativa. Per la trasmissione e la ricezione dei documenti necessari per l'esercizio del diritto di difesa è utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato messo a disposizione dal predetto responsabile. Il diritto di conferire con il difensore, col familiare, col ministro di culto, con il rappresentante diplomatico-consolare del Paese di cui è cittadino lo straniero salvo non si tratti di richiedente protezione internazionale, con i rappresentanti dell'UNHCR e degli enti operanti in materia di tutela degli stranieri è esercitato, con immediatezza dopo la richiesta dello straniero o apolide che si trova nel centro istituito nel territorio albanese o su richiesta della persona che si trova in Italia con modalità audiovisive che ne assicurino la riservatezza, mediante collegamento da remoto tra il luogo in cui si trova lo straniero e quello in cui si trova il difensore o il familiare o il ministro di culto o il rappresentante diplomatico-consolare o dell'UNHCR o dell'ente operante in favore degli stranieri.».*

---

#### 4.20

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Durante il collegamento audiovisivo, anche ai sensi del comma 12, il destinatario è assistito da un interprete e da un mediatore culturale.».*

---

#### 4.21

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 4.*

---

#### 4.22

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 5.*

---

#### 4.23

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. L'udienza si tiene in appositi locali dedicati individuati nelle strutture di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo alla presenza del migrante e del suo difensore scelto tra gli avvocati iscritti in Italia negli albi dell'ordine degli avvocati e dell'avvocato del cittadino straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, è liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. La misura, comunque non superiore a euro 500, e le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il difensore dello straniero può chiedere di partecipare all'udienza con modalità telematiche. All'udienza partecipa un interprete della lingua dello straniero o di altra lingua da lui conosciuta in modo adeguato individuato dal giudice tra perso-*

ne che non svolgono funzioni analoghe di interprete e traduttore nell'ambito dell'organizzazione delle strutture di cui indicata alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo.».

---

#### **4.24**

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. L'avvocato del migrante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo partecipa, per lo svolgimento dell'incarico, alle udienze che si tengono direttamente nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo e se ammesso al patrocinio a spese dello Stato, riceve un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno in misura comunque non superiore a euro 1000. Le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».*

---

#### **4.25**

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «non superiore a», con le seguenti: «non inferiore a».*

---

#### **4.26**

Enrico BORGHI, MUSOLINO

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: «500», con la seguente: «5.000».*

---

**4.27**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
VERDUCCI

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: «500» con la seguente:  
«1.500».*

---

**4.28**

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
VERDUCCI

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: «500» con la seguente:  
«1.000».*

---

**4.29**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: «500» con la seguente:  
«1.000».*

---

**4.30**

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Nei casi in cui l'istanza di  
sospensione del provvedimento impugnato dallo straniero di fronte al giudi-  
ce è accolta, il ricorrente è immediatamente portato nel territorio italiano con  
mezzi dello Stato italiano o tramite vettori di linea con oneri a carico dello  
Stato, gli è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e ha di-  
ritto di accedere alle misure di accoglienza previste dal decreto legislativo 18  
agosto 2015, n. 142.».*

---

**4.31**

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

*Sopprimere i commi da 6 a 18.*

---

**4.32**

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**4.33**

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire la parola: «10» con la seguente: «9»;*

*b) sostituire le parole: «che commette» con le seguenti: «e i cittadini italiani addetti ai centri istituiti nel territorio albanese, i quali commettano»;*

*c) sostituire le parole: «è punito» con le seguenti: «sono puniti».*

---

**4.34**

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 7.*

---

**4.35**

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 8.*

---

**4.36**

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 9.*

---

**4.37**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 9, ultimo periodo, dopo le parole: «L'arrestato o il fermato», in-  
serire le seguenti: «ed il loro difensore».*

---

**4.38**

Enrico BORGHI, MUSOLINO

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento  
ai rispettivi obblighi previsti dal Protocollo, le competenti autorità di Parte  
italiana e di Parte albanese agiranno nel pieno rispetto di quanto previsto dalle  
leggi e dai Trattati internazionali vigenti in materia e comunque nel rispetto e  
tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona».*

---

**4.39**

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 10.*

---

**4.40**

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 11.*

---



**4.41**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il solo tempo necessario per il suo trasferimento presso una idonea struttura in Italia».*

---

**4.42**

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 12.*

---

**4.43**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 12, dopo le parole: «l'imputato» inserire le seguenti: «, assistito dal difensore,».*

---

**4.44**

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 13.*

---

**4.45**

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 14.*

---

**4.46**

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 15.*

---

**4.47**

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo straniero detenuto nel centro albanese ha diritto di fruire di tutti gli altri istituti previsti dalle norme legislative e regolamentari in materia di ordinamento penitenziario, salvo che sia altrimenti disposto dalle norme della presente legge e dalle norme del Protocollo.».*

---

**4.48**

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 16.*

---

**4.49**

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 17.*

---

**4.50**

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 18.*

---

**4.51**

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 19.*

---

**4.150 (già 4.52)**

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

*Al comma 19, sopprimere le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di sostenere le accresciute funzioni del Garante è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per gli anni dal 2024 al 2028.».*

---

**4.53**

MUSOLINO, Enrico BORGHI

*Al comma 19, sopprimere le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».*

---

**4.54**

MUSOLINO, Enrico BORGHI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente: «19-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge di ratifica, trovano applicazione gli articoli 67 e 67-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G4.100**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino, perché i migranti hanno il diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania;

l'articolo 4 del provvedimento (Giurisdizione e legge applicabile) reca disposizioni, poco chiare, in materia di rilascio della procura speciale al difensore da parte dello straniero sottoposto alle procedure di riconoscimento dello status internazionale di rifugiato;

anche l'UNHCR ha sollecitato le autorità italiane a chiarire le modalità con cui saranno svolte le attività di registrazione delle domande di asilo e i colloqui della fase amministrativa della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;

sebbene l'uso della modalità di colloquio a distanza può contribuire all'efficienza dei sistemi nazionali di asilo, i colloqui dovrebbero essere svolti in presenza ogni qualvolta ciò sia possibile, poiché il colloquio stesso e la possibilità per il richiedente di esprimersi al meglio sono aspetti fondamentali per garantire l'equità procedimentale;

i colloqui o le audizioni a distanza possono non essere adatti o appropriati per tutti gli individui, ad esempio quando esigenze specifiche, come quelle legate all'età, alla vista o all'udito, alla salute mentale o a traumi o fattori di altra natura impediscono una partecipazione efficace al colloquio,

impegna il Governo:

a garantire al richiedente e al suo legale rappresentante la possibilità di esercitare in modo significativo ed efficace il diritto all'assistenza e alla difesa legale, con specifico riferimento sia all'effettiva possibilità di scegliere il proprio rappresentante legale tra professionisti qualificati, sia alla necessità di stabilire un vero rapporto di fiducia con il proprio rappresentante legale.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 5

#### 5.1

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
VERDUCCI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 5.2

Enrico BORGHI, MUSOLINO

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 5.3

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
VERDUCCI

*Sopprimere il comma 1.*

---

#### 5.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «diritto internazionale»,  
inserire le seguenti: «, comunitario e nazionale».*

---

#### 5.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. In casi eccezionali, su disposizioni del responsabile italiano di cui al comma 1, lo straniero sottoposto alle procedure di cui alla presente legge

può essere trasferito in strutture situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento previsto dal presente comma non fa venire meno il titolo del trattenimento e, in ogni caso, non produce effetto sulle procedure alla quale lo straniero è sottoposto.».

---

## 5.6

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 2.*

---

## 5.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il periodo di permanenza dei migranti nel territorio della Repubblica di Albania non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana. Le autorità italiane, al termine delle procedure eseguite in conformità alla normativa italiana, provvedono senza indugio all'allontanamento del migrante dal territorio albanese.».

---

## 5.8

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 3.*

---

## 5.9

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Il personale da reclutare ha le caratteristiche e i requisiti richiesti per il personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico di cui all'artico-

lo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.».

---

**5.10**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
VERDUCCI

*Sopprimere il comma 4.*

---

**5.11**

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
VERDUCCI

*Sopprimere il comma 5.*

---

**5.12**

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
VERDUCCI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**5.13**

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
VERDUCCI

*Sopprimere il comma 7.*

---

**5.14**

Enrico BORGHI, MUSOLINO

*Al comma 7, sopprimere le parole: «, nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».*

---

**5.15**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 8.*

---

**5.16**

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 9.*

---

**5.17**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 10.*

---

**5.18**

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al personale militare italiano in servizio in Albania per i compiti di attuazione del Protocollo si applica il codice penale militare di pace.».*

---



## 5.19

Enrico BORGHI, MUSOLINO

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. Nelle aree e nelle strutture di cui al Protocollo di cui all'articolo 1, ai parlamentari nazionali e ai membri del Parlamento europeo, è consentito libero accesso, nell'ambito e per l'esercizio delle rispettive prerogative parlamentari».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G5.100

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, LA MARCA, MELONI, PARRINI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

con il Trattato i due Paesi attribuiscono un'importanza prioritaria ad una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica Italiana»;

la soluzione prospettata presenta, tuttavia, diversi aspetti problematici e di illegittimità, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

inoltre, emerge un'ulteriore criticità nella gestione del personale che sarà impegnato per l'attuazione del Protocollo. Difatti, oltre al personale italiano sia sanitario che giuridico, è previsto anche lo spostamento in Albania di un contingente di 500 uomini delle forze dell'ordine, tra Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza, che dovrà essere impiegato nell'*hotspot* e nel centro per i rimpatri previsti dall'accordo;

considerato che:

la delicata gestione del fenomeno migratorio dovrebbe essere affrontata potendo impiegare e assumere personale altamente professionalizzato e motivato;

pur non essendo stati forniti in maniera esauriente i dati relativi alle nuove assunzioni del personale che sarà impiegato nell'attuazione del Protocollo, al momento, stando ai dati ricavati, sembrerebbero numeri insufficienti a coprire le figure necessarie alle attività previste dal Protocollo;

in particolare, riguardo al contingente relativo alla sicurezza, oltre 500 uomini e donne saranno spostate in Albania e distratti dal presidio del territorio nazionale, con un costo superiore poiché inquadrati all'interno della disciplina giuridica delle missioni internazionali,

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure integrative del provvedimento in oggetto, al fine di consentire l'assunzione di nuovo personale, atto a coprire le funzioni previste per l'attuazione del Protocollo e preservare in tal modo le risorse che operano all'interno del territorio nazionale.

---

## EMENDAMENTI

### 5.0.1

Enrico BORGHI, MUSOLINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Assunzioni straordinarie nelle forze della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo di Polizia Penitenziaria)*

1. Ai fini di garantire i servizi di prevenzione e di controllo e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è autorizzata l'assunzione straordinaria, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti, di un contingente di 1.500 unità delle Forze di polizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivise: 300 unità nella Polizia di Stato, 300 unità nell'Arma dei carabinieri, 300 unità nel Corpo della Guardia di finanza e 600 unità nel Corpo di Polizia Penitenziaria.»

---

## **Art. 6**

### **6.1**

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
VERDUCCI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **6.2**

MUSOLINO, Enrico BORGHI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **6.3**

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
VERDUCCI

*Sopprimere il comma 1.*

---

### **6.4**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
VERDUCCI

*Sopprimere il comma 2.*

---

### **6.150**

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2:*

*1) dopo le parole: «comma 5» inserire le seguenti: «e comma 19»;*

*2) sostituire la parola: «3.240.000» con la seguente: «4.240.000»;*

*3) sostituire la parola: «6.480.000» con la seguente: «7.480.000»;*

*b) al comma 5, primo periodo:*

*1) sostituire la parola: «89.112.787» con la seguente: «90.112.787»;*

*2) sostituire la parola: «118.565.373» con la seguente: «119.565.373».*

---

## **6.5**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
VERDUCCI

*Sopprimere il comma 3.*

---

## **6.6**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
VERDUCCI

*Sopprimere il comma 4.*

---

## **6.7**

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
VERDUCCI

*Sopprimere il comma 5.*

---

## **6.8**

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
VERDUCCI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**6.151 (già 6.9)**

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

*Al comma 6, sostituire le parole da: «dello stanziamento» fino alla fine del comma, con le seguenti: «del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

*Conseguentemente, al comma 7:*

*1) sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

*«a) quanto a 625.921.768 per gli anni dal 2024 al 2032 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 6-bis;*

*b) quanto a 7.326.075 a decorre dall'anno 2033 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;*

*2) sopprimere la lettera c);*

---

**6.10**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 7.*

---

**6.11**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 8.*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G6.100**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, LA MARCA, MELONI, PARRINI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

premesso che:

con il Trattato i due Paesi concordano nell'attribuire un'importanza prioritaria ad una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica italiana»;

come già evidenziato nell'*iter* parlamentare dal gruppo del Partito Democratico e da molti dei soggetti auditi presso la Camera dei deputati, sono diversi gli aspetti problematici e di illegittimità del protocollo in esame e delle disposizioni applicative, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

impegna il Governo

a prevedere che le risorse previste per l'attuazione del suddetto Accordo siano finalizzate al sistema di accoglienza gestito dai comuni al fine di rafforzarlo.

---

### **G6.101**

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, MELONI, PARRINI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collabora-

zione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

premesso che:

con il Trattato i due Paesi attribuiscono un'importanza prioritaria ad una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica italiana»;

la soluzione prospettata presenta, tuttavia, diversi aspetti problematici e di illegittimità, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

a fronte di tali criticità, dalla relazione tecnica della Ragioneria dello Stato emerge che l'Italia dovrà sostenere ingenti spese per costruire le fogne, allacciare l'elettricità, disboscare le aree, nonché per pagare il personale, i servizi e i viaggi, pari a 230 milioni di euro, cui vanno aggiunti altri 75 milioni per esportare e collegare il sistema giudiziario italiano con l'Albania, per un conto totale che va ben oltre i 300 milioni di euro;

dette risorse saranno finalizzate a finanziare le operazioni da parte di autorità italiane nei confronti di non oltre 3000 stranieri l'anno, soccorsi in acque internazionali, che vi saranno portati da navi militari italiane e nei quali saranno soggetti alla legislazione italiana - un numero decisamente esiguo rispetto alla dimensione del fenomeno migratorio nel nostro paese;

al contempo, la gestione dei flussi migratori sul territorio nazionale vede notevoli criticità, anche tenuto conto dell'incremento degli sbarchi dell'ultimo anno;

al riguardo, si segnala in particolare il tema del finanziamento delle attività degli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati,

impegna il Governo:

a individuare, sin dal prossimo provvedimento utile, le opportune risorse finanziarie per sostenere le attività degli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati.

---

## EMENDAMENTI

### 6.0.150

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**  
*(Abrogazioni)*

1. I commi da 272 a 275, della legge 30 dicembre 2023. n. 213, sono abrogati.».

---

## Art. 7

### 7.1

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE,  
VERDUCCI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 7.2

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia a decorrere dalla data di cui all'articolo 2.».

---